

RG N. 1/2018

IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice,
ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 12 L. 3/2012

Vista la proposta di accordo di composizione della crisi *ex art. 8 l. n. 3/2012* depositata da Patrice Fasola (C.F. FSLPRC78D27Z133Q), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Turco in data 1.8.2018;

visto il proprio decreto in data 8.10.2018 con cui, rilevata la propria competenza e rilevata la non assoggettabilità a procedure concorsuali di Patrice Fasola, nonché rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 – 9 l. n. 3/2012, è stata fissata udienza *ex art. 10 l. n. 3/2012* il 6.12.2018;

rinviate l'udienza del 6.12.2018 al 24.1.2019 al fine di consentire la comunicazione del decreto ad ad Agenzia delle Entrate – Riscossione con esclusivo riferimento ai crediti dall'ente stesso vantati (aggi e spese di riscossione, si v. Tribunale Bologna 27 aprile 2018);

considerato che non è emersa l'esistenza di atti in frode;

considerato che nel corso dell'udienza del 24.1.2019 l'Organismo di Composizione della Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;

considerato che in data 26.11.2018 è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di voto (fatta eccezione per Agenzia delle Entrate – Riscossione, per la quale il termine per l'esercizio di voto è scaduto il 14.1.2019);

ritenute tardive le comunicazioni di voto espresse in data 17.12.2018 dall'INPS (per la quale il termine scadeva il 26.11.2018) e in data 21.1.2019 da Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Agenzia delle Entrate (per le quali il termine scadeva rispettivamente il 15.1.2019 e il 26.11.2019);

ritenuto, infatti, che il termine di cui all'art. 11 abbia natura perentoria, attesa l'espressa previsione secondo cui in mancanza della dichiarazione il consenso deve intendersi prestato (Tribunale Santa Maria Capua Vetere 17 gennaio 2017);

ritenuto che tale interpretazione debba ritenersi avvalorata dall'art. 79 del d.lgs. 14/2019 (*"In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa"*);

considerato che l'accordo è stato approvato da una percentuale superiore al 60% dei creditori aventi diritto al voto e precisamente, dal 100 %;

considerato che l'Organismo di Composizione della Crisi ha trasmesso in data 8.2.2019 e 5.4.2019 a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle maggioranze e che nessuno dei creditori ha proposto opposizione nel termine di cui all'art. 12 l. n. 3/2012;

considerato che non sono insorte contestazione in relazione all'effettivo ammontare dei crediti, come anche relativamente alla loro graduazione;

P.Q.M.

Omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento proposta da Patrice Fasola in data 1.8.2018;

dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.

Si comunichi.

Novara, 17.4.2019

Il Giudice
Dott. Nicola Tritta

